

Delibera n. 6648 del 20 febbraio 2008

*Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*

VISTI

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.258 del 6 novembre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

RICHIAMATI

- la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica», ed in particolare l'articolo 24-ter, che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della rete europea Natura 2000;
- il Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, che ha riconosciuto 8 Zone di Protezione Speciale cosiddette "storiche" trattandosi di Zone Umide di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (1971), e del Parco Nazionale dello Stelvio;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n. 18453 "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003;
- la deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2006, n.1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) "già classificate" e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2006, n. 3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni procedurali alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti";

- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007, n. 5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";

PREMESSO che in Regione Lombardia vigono le "Misure di conservazione transitorie per le ZPS", approvate con d.g.r. 1791/06, che si differenziano in relazione a cinque tipologie ambientali di riferimento;

DATO ATTO che il DM n.184/07 prevede che le Regioni adottino o adeguino le misure di conservazione per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed assegnino ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dall'art.4, comma 1, del DM stesso;

ACCERTATO che delle 13 tipologie ambientali individuate dal DM citato, sono presenti in Regione Lombardia, le seguenti 7 tipologie:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- zone umide;
- ambienti fluviali;
- ambienti agricoli;
- risaie;
- valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

CONSTATATO, altresì, che i divieti di cui agli articoli 5, comma 1, lett.) a-b-c-d-e-f-g-h-i-j e 6, commi 8 e 13, del DM n.184/07, limitatamente agli aspetti connessi all'attività venatoria, attengono a disposizioni normative regionali di settore e necessitano, pertanto, di un conseguente adeguamento tramite espressa modifica legislativa, che sarà attuata tempestivamente e comunque in tempi utili e compatibili con l'avvio della stagione venatoria;

VALUTATO che l'assegnazione di ciascuna ZPS ad una o più delle suddette tipologie ambientali interviene sulla base dei dati conoscitivi contenuti nei Formulari Standard, aggiornati al settembre 2007, che descrivono le caratteristiche di ciascuna ZPS lombarda;

RITENUTO di individuare per ciascuna ZPS una o più tipologie ambientali di riferimento in applicazione di quanto previsto dal DM n.184/07, sulla base della classificazione di cui all'Allegato B;

ATTESO che la Giunta regionale, nelle more dell'adeguamento delle "Misure di Conservazione transitorie" approvate con d.g.r. 25 gennaio 2006, n.1791, sulla base degli indirizzi espressi dal DM, ha provveduto ad approvare i "Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007" con d.g.r. 5 dicembre 2007 n.5993, individuando, tra i criteri di gestione obbligatori, l'impegno di rispettare per le aziende agricole ricadenti in Zone di Protezione Speciale le suddette "Misure di Conservazione transitorie";

PRESO ATTO che la disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC in Lombardia per l'annata 2008, approvata con la d.g.r. 5 dicembre 2007 n.5993, è stata ampiamente divulgata presso le imprese agricole che a tale disciplina devono assoggettarsi;

RITENUTO pertanto di mantenere inalterato, limitatamente ai profili oggetto dei "Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC)" il quadro degli impegni previsti per le aziende ricadenti in Zone di Protezione Speciale con la d.g.r. 5 dicembre 2007 n.5993, al fine di evitare gli effetti negativi che un'ulteriore modifica del regime comporterebbe alle aziende;

PRESO ATTO che alcuni obblighi e disposizioni previsti dalla presente deliberazione sono già contemplati dalle Norme Forestali Regionali (Regolamento Regionale n.5/2007) e pertanto, in caso di trasgressione o di inosservanza degli stessi, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art.23 della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale";

RITENUTO necessario, ai fini dell'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli Allegati A e C, avvalersi in via principale delle funzioni di sorveglianza in capo agli enti gestori delle ZPS regionali ed al personale puntualmente individuato, a norma del combinato disposto degli articoli 24/ter e 27 della legge regionale 27 luglio 1977 n. 33 'Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica';

RITENUTO, altresì, necessario, nelle more della definizione legislativa del sistema sanzionatorio correlato alla salvaguardia dei siti di Rete Natura 2000 in territorio lombardo, richiamare:

- le funzioni di vigilanza delle autorità amministrative preposte alla tutela paesaggistica dei beni individuati a norma del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (articolo 134) per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 in caso di violazioni perpetrate nel territorio di ZPS, con l'applicazione più rigorosa delle sanzione pecuniaria prevista dall' articolo 83, legge regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge di governo per il territorio";
- le funzioni di vigilanza e di comminazione delle sanzioni delle autorità amministrative preposte alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, a norma degli articoli 26 e seguenti della legge regionale 30 novembre 1983, n.86 per le parti di territorio delle ZPS relative;
- le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia e la relativa responsabilità sanzionatoria degli uffici comunali, ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico dell'edilizia", per le parti di territorio delle ZPS esterne al perimetro di parchi, riserve e monumenti naturali;

VALUTATO di differire a successivi provvedimenti l'adozione delle regolamentazioni previste agli artt. 5 e 6 del DM n.184/06 per ogni singola tipologia di ZPS, in ragione degli approfondimenti in corso sulle caratteristiche territoriali e sulle peculiarità naturalistiche specifiche delle zone stesse;

RILEVATA, infine, la necessità di provvedere alla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di stabilire per tutte le tipologie di Zone di Protezione Speciale (ZPS) regionali l'operatività dei divieti e degli obblighi contenuti nell'Allegato A della presente deliberazione, costituente sua parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare la nuova classificazione tipologica delle ZPS, come riportata nell'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di stabilire per ogni tipologia ambientale di Zone di Protezione Speciale (ZPS) l'operatività dei divieti, obblighi e ulteriori disposizioni specifiche, come riportate nell'Allegato C, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di stabilire che l'Allegato C di cui al punto 3 sostituisce il medesimo allegato C alla d.g.r. 1791/06.

5. Di stabilire che, limitatamente ai profili oggetto dei "Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC)" concernente il quadro degli impegni previsti per le aziende agricole ricadenti in Zone di Protezione Speciale, gli effetti della presente deliberazione sono differiti al 1 gennaio 2009.
6. Di rinviare a tempestivo adeguamento normativo, da attuarsi nei tempi compatibili all'avvio della stagione venatoria, le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lett.) a-b-c-d-e-f-g-h-i-j e 6, commi 8 e 13, del DM n.184/07, limitatamente agli aspetti connessi all'attività venatoria stessa.
7. Di richiamare l'applicazione delle disposizioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 27 luglio 1977 n. 33, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e, in via residuale, dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, ai fini dell'osservanza dei divieti ed obblighi di cui agli Allegati A e C, sulla base della classificazione di cui all'allegato B.
8. Di differire a successivi provvedimenti l'adozione delle regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 del DM 184/07.
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne la massima diffusione.

IL SEGRETARIO